Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO — IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Francesco Paolo Iannuzzi — f.to Dr.ssa Giulia Di Matteo

==========

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata con il n 276…..all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal …25.2.10…….…..…..al …12.3.2010……..... ai sensi e per gli effetti dell'art.124 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

È stata trasmessa in elenco con lettera n…3246…….....in data 25.2.2010.....ai sig.ri Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267.

Monte di Procida, lì …25.2.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giulia Di Matteo

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 co.3° del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data……..

Lì …….....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

…….

==========

Si attesta che il presente atto è copia conforme dell'originale.

Monte di Procida, lì.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

.....

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del Reg. **data 18/2/2010**	***Oggetto: Istituzione Avvocatura Comunale e approvazione relativo regolamento. Indirizzi all'Ufficio Contenzioso.***

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle **ore 09,30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei signori:

Dr. Francesco Paolo Iannuzzi	Sindaco	Presente
Geom. Michele Petrone	Vice Sindaco	Presente
Rag. Rocco Assante di Cupillo	Assessore	Presente
Dr. Antonio Iorio	Assessore	Presente
Sig. Ettore Prodigio	Assessore	Presente
Rag. Giuseppe Scotti	Assessore	Presente
Sig. Domenico Scotto di Carlo	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giulia Di Matteo

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in forza della normativa vigente in materia ed, in particolare, dell'art. 3 del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, è attribuita ai Comuni la possibilità di istituire uffici legali interni per quanto concerne *"le cause e gli affari dell'ente"*, avvalendosi di personale dipendente in possesso del titolo di avvocato, con possibilità di iscrizione di quest'ultimo nell'elenco speciale annesso all'albo professionale tenuto presso il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente;

Richiamata altresì la normativa vigente relativa allo *status* giuridico ed economico del suddetto personale, con particolare riferimento all'istituzione dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL - Comparto Regioni ed Enti locali- del 31.03.1999, nonché alla disciplina prevista dall'art. 27 del CCNL per il Personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali successivo a quello del 01.04.1999 (c.d. code contrattuali);

Considerato che,
- nell'apparato organizzativo del Comune di Monte di Procida, è istituito il Servizio Contenzioso;
- nella dotazione organica del Comune di Monte di Procida, la figura di istruttore direttivo area legale è ricoperta dal dott. Ciro Pugliese, assunto in servizio in data 28.12.08, in possesso del dell'abilitazione richiesta per l'esercizio della professione di avvocato;
- allo stato, per la costituzione in giudizio e la tutela delle ragioni di questo Ente, in sede contenziosa, questo Ente si avvale di professionisti esterni, con un conseguente considerevole esborso economico che potrebbe notevolmente ridursi con l'istituzione della Avvocatura Comunale;

Ritenuto, pertanto, che l'istituzione dell'Avvocatura Comunale possa rappresentare una valida misura organizzativa, sia in termini di efficacia, stante l'impegno di un professionista per la difesa tecnica dell'Ente, in caso di contenzioso, sia in termini di economicità, atteso che gli oneri economici non potranno che essere inferiori rispetto all'attuale organizzazione (basti pensare che in caso di sentenza sfavorevole per l'ente nulla è dovuto all'Avvocato Comunale a titolo di compenso professionale);

Evidenziato inoltre che,
- è interesse dell'Amministrazione Comunale avviare l'attivazione della formazione professionale in favore di quanti si apprestano alla realtà lavorativa, in attuazione anche dei fini istituzionali facenti capo all'Ente Locale;
- nella fattispecie tale scopo può raggiungersi attraverso l'inserimento, senza oneri per l'Ente, fatta salva la copertura assicurativa per infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento della pratica di risorse praticanti ai fini e, per il tempo necessario, dell'espletamento della pratica forense per la professione di avvocato e un simbolico rimborso forfetario;
- affinché sia data pratica attuazione a tale intendimento, è necessario che l'Amministrazione Comunale indica una selezione pubblica, anche per assicurare la piena ed assoluta trasparenza alla procedura di scelta dei praticanti;
Per tutto quanto in premessa;

Visto il D. Lgs. 165/2001, così come novellato;

Visto il D. Lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1.- Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del r.d.l. 27.11.1933 n. 1578 l'istituzione dell'Avvocatura Comunale a cui viene affidata la trattazione delle cause e degli affari legali dell'ente e la stessa viene collocata, all'interno dell'apparato organizzativo, in posizione autonoma.
2.- Di approvare l'allegato Regolamento di disciplina dell'organizzazione dell' ufficio e dell'attività della Avvocatura Comunale, allegato al presente atto come parte integrante ed essenziale;
3.- Il Servizio Contenzioso assume la denominazione di "**Avvocatura Comunale**".
4.- Il Sindaco, nell'ambito della dotazione organica e delle risorse umane disponibili dell'Ente, nomina il titolare dell'Avvocatura Comunale, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente ed in particolare dell'abilitazione all'esercizio della professione.
5.- Il titolare, così nominato, è autorizzato a presentare la domanda di iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, assumerà il ruolo di Avvocato Comunale, destinato, in via esclusiva, alla trattazione delle cause e degli affari legali riguardanti il comune di Monte di Procida.
6.- Di demandare il Responsabile del Servizio Contenzioso alla adozione di tutti gli atti consequenziali anche in ordine selezione pubblica per la scelta dei candidati alla Pratica Forense presso l'Avvocatura Comunale di Monte di Procida;
7. Di prenotare a carico del corrente bilancio la somma di euro 5.000,00 per le spese necessarie all'avvio delle attività dell'Avvocatura Comunale, tra cui il pagamento della tassa di iscrizione per l'anno 2010 del titolare dell'Avvocatura Comunale nominato nell'elenco speciale annesso all'Albo tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli;
8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.Lgs. n. 267/00.

MONTE DI PROCIDA

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

E DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO

DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI

MONTE DI PROCIDA

Approvato con deliberazione della G.C. n. 30 del 18/2/2010

SOMMARIO

PARTE PRIMA 7
ORGANIZZAZIONE 7
Articolo 1 – Ambito di applicazione. 7
Articolo 2 – Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale. 7
Articolo 3 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio. 8
Articolo 4 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Monte di Procida. 8
Articolo 5 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Monte di Procida. 8
Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari. 8
Articolo 7 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento. 8
Articolo 8 – Patrocinio di consiglieri, amministratori e dipendenti. 9
Articolo 9 – Convenzioni con altri enti. 9
Articolo 10 – Domiciliazione. 9
Art. 11 – Nomina periti. 10
Art. 12- Dovere di collaborazione dei Settori comunali. 10
Art. 13- Accesso agli atti. 10
Art. 14 - Pratica forense. 10
Art. 15 - Incompatibilità. 11
PARTE SECONDA 12
RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI 12
DEGLI AVVOCATI DELLA AVVOCATURA COMUNALE 12
Art. 16 – Riconoscimento professionale. 12
Art. 17 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura. 12
Art. 18 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro. 13
Art. 19 - Compensi per mera attività di domiciliazione. 13
Art. 20 - Liquidazione dei compensi. 13

PARTE PRIMA

ORGANIZZAZIONE

Articolo 1 – Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni dell'Avvocatura Comunale istituito dal Comune di Monte di Procida, con Deliberazione di Giunta Comunale nr. xx del xx.xx.2010, per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente.

Articolo 2 – Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale.

1. L'Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale**,** per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Monte di Procida.
   All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni.
   L'Avvocatura provvede, altresì:
   - Ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
   - A rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitolati redatti dai vari Settori;
   - A predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, di concerto con i Funzionari interessati o ad esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai settori;
   - A rilasciare pareri, se richiesti, su contratti e convenzioni o a suggerire provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;
   - ad esercitare attività di carattere stragiudiziale;
2. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente gli avvocati dipendenti comunali abilitati ad esercitare la professione legale inquadrati nel settore Avvocatura con apposito provvedimento ovvero responsabili del Settore stesso;
3. Possono prestare servizio nella struttura dell'Avvocatura Comunale altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze organizzative del Servizio appositamente individuati ed assegnati all'Ufficio.
4. Gli Avvocati addetti all'Avvocatura Comunale determinano autonomamente la trattazione degli affari contenziosi e consultivi e riferiscono periodicamente al Sindaco sull'attività svolta dall'Avvocatura presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.
5. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente.
6. Gli avvocati facenti parte dell'Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, sono coperti da polizza assicurativa, a carico dell'Ente, per la responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività forense e per la consulenza legale prestata, per le fattispecie inerenti responsabilità per colpa non grave.

Articolo 3 – Indipendenza dei soggetti che rendono il servizio.

1. L'Avvocato del Comune di Monte di Procida esercita con libertà e piena autonomia le proprie funzioni di competenza.

Articolo 4 – Personale di supporto agli Avvocati del Comune di Monte di Procida.

1. Il Settore Avvocatura Comunale è composto, oltre che dall'Avvocato del Comune, da personale amministrativo di supporto.
2. Il personale *de quo* è gestito dal Responsabile della Avvocatura.

Articolo 5 – Rappresentanza in giudizio del Comune di Monte di Procida.

1. In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Amministrazione spetta in via ordinaria all'Avvocatura.
2. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
3. All'Avvocatura comunale, in particolare, è assegnata procura generale alle liti per l'assunzione del patrocinio legale del Comune, affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali.
4. L'Avvocatura comunale, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

Articolo 6 - Ricezione degli atti giudiziari.

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura, i soggetti incaricati di ricevere gli atti notificati all'Amministrazione ed al suo Legale Rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire la fotocopia dell'atto notificato, all'Ufficio della Avvocatura senza indugio, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla avvenuta notifica.

Articolo 7 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale – procedimento.

1. Il patrocinio legale del Comune di Monte di Procida da parte degli Avvocati della Avvocatura comunale viene svolto in via ordinaria in forza della procura generale alle

liti (di cui all'art. 5) conferita a mezzo di Decreto del Sindaco assunto all'inizio di ogni mandato. Sino a quando non intervenga tale decreto il Sindaco provvede a conferire procura alle liti per ogni singola lite.

2. Il procedimento relativo alla formalizzazione della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale è articolato nel modo seguente:
   - **a)** in caso di resistenza in giudizio, l'Avvocato, a seguito di ricezione dell'atto, esprime parere alla resistenza sentito obbligatoriamente il parere del Funzionario competente del procedimento che ha causato il contenzioso, il quale si esprime con parere obbligatorio e non vincolante. La costituzione in giudizio è preceduta da apposita determinazione dirigenziale di resistenza in giudizio adottata dal Funzionario dell'Avvocatura;
   - **b)** in caso di azione giudiziaria da intraprendersi da parte del Comune, il Dirigente competente propone l'azione all'Avvocatura. Quest'ultima rilascia parere legale in merito alla opportunità di agire. L'avvio dell'azione è preceduto da apposita determinazione dirigenziale di proposizione dell'azione adottata dal Dirigente.
3. Nei casi di particolare importanza, ovvero in casi di eccedenti picchi di attività, o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Ufficio, la Giunta Comunale, su proposta / parere della Avvocatura, potrà affidare il mandato *ad litem* in via esclusiva ad uno o più legali del libero foro specialisti del settore ovvero potrà associare uno o più avvocati libero professionisti, specialisti nel settore agli avvocati dell'Avvocatura Comunale.

Articolo 8 – Patrocinio di consiglieri, amministratori e dipendenti.

1. L'Avvocatura Comunale, altresì, patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

Articolo 9 – Convenzioni con altri enti.

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti agli avvocati.
2. La convenzione determina e disciplina i rapporti tra le parti, gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dei componenti dell'Avvocatura del Comune di Monte di Procida e la percentuale di compenso professionale da erogare eventualmente agli interessati.
3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti possono essere svolte solo ed esclusivamente qualora ciò non costituisca nocumento alla efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura resa a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora il nocumento sopravvenga, la sospensione delle prestazioni è effettuata a mezzo deliberazione di Giunta Comunale previa comunicazione di avvio del procedimento del Segretario Generale.

Articolo 10 – Domiciliazione.

1. L'Avvocatura può effettuare il servizio di domiciliazione presso le autorità giudiziarie con sede in Napoli a favore esclusivamente di altri Enti Locali, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto disposto ex art. 9 del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi in cui la vertenza sia o debba essere radicata presso Organi Giudiziari situati in località diverse da Napoli, con determinazione dirigenziale verranno nominati gli avvocati esterni presso cui viene meramente eletto domicilio, su proposta dell'Avvocato Comunale designato per la trattazione del contenzioso.

Art. 11 – Nomina periti.

1. L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Funzionario competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.
2. Qualora non vi siano all'interno dell'ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle università ovvero da altre amministrazioni e che saranno nominati con provvedimento del Funzionario.
3. Nel caso in cui obiettivamente i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune può chiedere direttamente al Funzionario al cui interno e' generato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, di nominare in via d'urgenza un perito a mezzo incarico *intuitu personae.*

Art. 12- Dovere di collaborazione dei Settori comunali.

1. I singoli Settori Comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. Il Segretario Comunale è chiamato a verificare e sanzionare comportamenti che violano il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, applicando la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7 bis "Sanzioni amministrative" del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, disponendo la detrazione dell'importo sanzionatorio dalla prima mensilità utile, fermo restando l'attivazione di apposito procedimento disciplinare a carico del responsabile.

Art. 13- Accesso agli atti.

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
   - **a)** pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
   - **b)** atti defensionali e relative consulenze tecniche;
   - **c)** corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Art. 14 - Pratica forense.

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l' ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione. La individuazione dei praticanti esterni all'amministrazione è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili. La individuazione dei praticanti

è fatta dal Funzionario Responsabile del Settore in cui e' inserita organizzativamente la Avvocatura. I praticanti scelti dovranno sottoscrivere apposito disciplinare. La pratica forense si svolgerà secondo le modalità previste dalla legge professionale, dovrà essere espletata con regolare ed assidua frequenza presso la sede della stessa Avvocatura e sarà sottoposta ai previsti controlli da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, nel cui registro il praticante ammesso alla frequenza dovrà tempestivamente iscriversi. Per le specifiche esigenze di Servizio l'Avvocatura potrà appositamente delegare presso le autorità giurisdizionali competenti i praticanti in possesso dell'iscrizione al patrocinio.

2. La pratica forense avverrà senza alcun onere a carico del Comune di Monte di Procida fatta salva la stipula dell'assicurazione contro gli infortuni connessi allo svolgimento della pratica forense, l'eventuale previsione di rimborsi spese mensili documentate e un eventuale rimborso forfetario simbolico da stabilirsi con specifico atto della Giunta Comunale su proposta del Responsabile della Avvocatura Comunale.
3. La pratica forense avverrà con le modalità previste dalla vigente normativa; non può dare luogo ad un rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo né atipico, non attribuisce alcun titolo per l'ammissione alla carriera del ruolo legale né negli altri ruoli organici dell'Ente, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Art. 15 - Incompatibilità.

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello stato.

PARTE SECONDA

RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE E COMPENSI DEGLI AVVOCATI DELLA AVVOCATURA COMUNALE

Art. 16 – Riconoscimento professionale.

1. L'inquadramento professionale e il trattamento economico degli Avvocati dell'Avvocatura sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti.
2. Il ruolo specialistico svolto all'interno dell'amministrazione richiede competenze elevate ed altamente professionali. Le mansioni svolte dagli Avvocati dell'Avvocatura richiedono, altresì, oltre che la ordinaria presenza in servizio anche il costante presidio delle udienze giudiziarie. Tale circostanza non consente di attribuire al personale de quo alcun vincolo orario ex art. 17, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 66/2003. In virtù di quanto innanzi l'amministrazione riconosce e attiva nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale gli strumenti più idonei previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro rivolti al riconoscimento di ruoli che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità e svolgimento di mansioni altamente professionali e specialistiche.
3. I compensi professionali, spettanti a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14.09.2000 e stabiliti negli articoli sotto riportati, vengono corrisposti agli addetti avvocati con effetto e decorrenza dalla data di inquadramento dei dipendenti Avvocati nell'Ufficio dell'Avvocatura Comunale.

Art. 17 - Compensi professionali degli Avvocati dell'Avvocatura.

1. Ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 14.9.2000 agli avvocati dell'avvocatura comunale, in aggiunta alle voci retributive (tabellari e di posizione/risultato), spetta la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente emanata in giudizi in cui sia costituita l'Avvocatura comunale.
   Per esito favorevole del giudizio si intende, oltre che, il caso di accoglimento nel merito dell'azione dell'amministrazione ovvero della posizione di resistenza dell'amministrazione convenuta, anche i casi in cui il giudizio si risolva in senso favorevole per l'amministrazione in virtù di sentenza che dichiari l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, la rinuncia agli atti del giudizio, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe a condizione che la sentenza non derivi da un comportamento o da un provvedimento dell'amministrazione ovvero da una normativa sopravvenuta che abbia di fatto soddisfatto le pretese di controparte.
   I compensi professionali sono commisurati in base a minimi tariffari di cui al regio decreto legge 27.11.1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni e decurtati del 25 % per la parte relativa agli onorari. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore degli avvocati dell'Avvocatura comunale sia nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese, sia nel caso in cui, fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'ente, il giudice abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse.

Art. 18 - Compensi professionali erogabili nei confronti degli Avvocati dell'Avvocatura comunale in caso di costituzione in giudizio congiunta ad avvocati del libero foro.

1. In caso di affidamento di incarico professionale congiuntamente ad Avvocato dell'Avvocatura e ad Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'ente sarà riconosciuto all'Avvocato dell'Avvocatura Comunale un compenso pari alla metà di quello spettante ai sensi dell'att. 17.

Art. 19 - Compensi per mera attività di domiciliazione.

1. Nel caso in cui presso l'avvocatura comunale siano attivate domiciliazioni i compensi dovuti all'ente sono commisurati in base al vigente tariffario forense.

Art. 20 - Liquidazione dei compensi.

1. I compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura comunale nell'espletamento degli incarichi, determinati secondo quanto disposto dal giudice o secondo quanto innanzi indicato nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati dal Segretario Comunale, con propria determinazione e gravano sul capitolo di spesa del Bilancio comunale appositamente istituito dal Responsabile del Servizio Finanziario.
2. In caso di contrasto sulla determinazione delle somme sarà richiesto il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine con oneri a carico di chi ne avrà dato immotivatamente causa.
3. I compensi vengono corrisposti assieme alle competenze mensili.